



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

FAQ LINEE GUIDA

I ELENCO

PRIN 2022


PRIN 2022 PNRR

Sommario

1. BANDO PRIN 2022	3
2. BANDO PRIN 2022 PNRR	7
3. BANDO PRIN 2022 E PRIN 2022 PNRR	100

1. BANDO PRIN 2022

N°	Quesito	Risposta
1	<i>Sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA?</i>	L'Avviso PRIN di cui al D.D. 104/2022 non prevede vincoli in relazione all'importo minimo dei titoli di spesa, pertanto, eventuali spese di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA, sono ammissibili , salvo le opportune verifiche di competenza.
2	<i>Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e materiali, le cui spese non vengono rendicontate tra i costi diretti, si possono adottare le procedure abituali (in linea con la normativa che disciplina i contratti di appalto e/o altre normative vigenti), ma senza la documentazione specifica richiesta per i finanziamenti PNRR?</i>	Le spese generali (voce B) sono calcolate forfetariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi per il personale di cui alle voci A.1 e A.2.1. È importante sottolineare che i costi indiretti, proprio per la loro natura forfetaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliati, né sarà necessario predisporre per tale voce apposita documentazione. Resta inteso che eventuali procedure di acquisizione di beni, servizi e materiali, sebbene generino costi non assoggettabili al contributo del MUR, dovranno in ogni caso essere espletate in conformità alla disciplina del codice degli appalti e ogni ulteriore norma applicabile.
3	<i>Sono previste rendicontazioni contabili e relazioni scientifiche intermedie?</i>	Sulla base delle prescrizioni del Bando, ricorre l'obbligo di trasmissione di un unico rendiconto finale delle spese sostenute entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Alla conclusione del progetto dovrà essere, altresì, prodotta dal PI una relazione scientifica conclusiva che descriva le attività svolte e i risultati ottenuti. Pertanto non sono richieste rendicontazioni contabili e relazioni scientifiche intermedie . I soggetti coinvolti opereranno unicamente sulla piattaforma PRIN, che sarà realizzata dal CINECA, attraverso la quale i dati e le informazioni saranno successivamente riversate in ReGIS in maniera automatica, senza il coinvolgimento dei singoli soggetti beneficiari, grazie ai servizi di interoperabilità informatica.
4	<i>È necessario compilare le checklist previste dalle Linee guida?</i>	In sede di rendicontazione finale, sarà necessario compilare le <i>checklist</i> previste dalle <i>Linee guida</i> .
5	<i>Per i costi relativi agli strumenti e alle attrezzature, necessari allo svolgimento delle attività progettuali, a quanti mesi è fissato il tempo di deprezzamento?</i>	In coerenza con quanto previsto dall'Allegato 2 al DD 104/2022, il costo di acquisto di nuove attrezzature, strumentazioni e prodotti software caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto potrà essere rendicontato secondo la formula riportata nel suddetto allegato, ovvero $C = (M/T) \times F$. Tenuto conto che i progetti di ricerca finanziati nell'ambito del suddetto Bando hanno durata biennale, il tempo di deprezzamento (variabile T della formula) è stato convenzionalmente posto pari a 24 mesi.
6	<i>In quali casi non si applica la formula dell'ammortamento?</i>	Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto , i relativi costi possono essere interamente rendicontati al 100% , previa attestazione del responsabile di unità.




7	<p><i>Quali sono le scadenze relative alla rendicontazione amministrativo-contabile, agli adempimenti relativi ai controlli della struttura di audit e alla relazione scientifica finale?</i></p>	<p>Il <i>Disciplinare di agevolazione delle concessioni</i>, allegato al D.D. di ammissione a finanziamento, stabilisce all'art. 4, comma 2, che “la rendicontazione contabile è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto”; l'art. 5, comma 1, prevede che “entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti”.</p> <p>I documenti sopra richiamati sono trasmessi al Ministero attraverso gli specifici <i>format</i> previsti dalle Linee Guida e, in particolare, gli allegati 1 e 2, rispettivamente, relativi alla Relazione tecnico-scientifica e alla dichiarazione sul rispetto del principio del DNSH, e gli allegati 3,6,7 e, ove applicabile l'allegato 8, relativi alla fase di rendicontazione delle spese di progetto.</p> <p>Per quanto riguarda, infine, i previsti controlli dell'Autorità di audit, in via generale, ci si riferisce agli obblighi del beneficiario di cui all'art.3, comma 1 lett. g e lett. q del <i>Disciplinare</i> sopra richiamato, in coerenza con il Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.</p> <p>Con specifico riferimento al DD 104/2022, inoltre, si deve far riferimento all'art.10 comma 4 secondo cui: “la rendicontazione contabile ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca”. Al riguardo, l'art. 4, comma 3, del predetto <i>Disciplinare</i> stabilisce che “entro il medesimo termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali viene resa disponibile la relazione con l'attestazione di regolarità delle spese sostenute e delle procedure seguite” rilasciata dalla suddetta Autorità di Audit.</p>
8	<p><i>Quali adempimenti sono previsti per il monitoraggio dei dati dei progetti finanziati, di cui al paragrafo 3.5 “Monitoraggio” delle Linee guida?</i></p>	<p>Rispetto alle specificità dell'Avviso PRIN di cui al D.D. 104/2022, rientrante nella fattispecie dei c.d. “progetti in essere”, gli esiti delle interlocuzioni di cui al tavolo tecnico PNRR presso il MEF, hanno confermato la possibilità di operare alcune semplificazioni procedurali rispetto alle ordinarie procedure previste per i progetti PRIN 2022 PNRR, ed in particolare la possibilità di presentare dati di monitoraggio periodici al MEF in maniera semplificata, nella quasi totalità dei casi senza il coinvolgimento diretto dei soggetti attuatori.</p> <p>Resta salva, diversamente, la necessità di rilevare per il tramite dei soggetti attuatori, con cadenza semestrale, i dati relativi all'indicatore comune UE n. 8 “Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno” di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, per il cui adempimento verranno fornite successive indicazioni.</p>

9	<p>Per il personale a tempo indeterminato inserito in voce A.1, il cui costo non rientra tra quelli da assoggettare a contributo MUR, i <i>timesheet</i> sono necessari?</p>	<p>Come specificatamente indicato dall'All. 2 al DD 104/2022, le spese relative al personale dipendente a tempo indeterminato, sebbene non rientrino tra le voci assoggettabili a contributo ministeriale, dovranno comunque essere rendicontate al fine di ottenere la valorizzazione dell'impegno temporale e dei relativi costi sostenuti. Per quanto sopra esposto, risulta necessario anche per tale fattispecie produrre i <i>timesheet</i> oltre alla ulteriore documentazione giustificativa prevista dalle specifiche Linee Guida (cfr. sezione Documenti nel caso di personale rendicontato a "costi reali" di pag. 30).</p>
10	<p>Con riferimento al personale strutturato a tempo indeterminato che viene rendicontato a titolo di cofinanziamento nella voce A.1, i documenti indicati nella sezione "Documenti nel caso di personale rendicontato a "costi reali" devono essere predisposti?</p>	<p>La documentazione indicata nelle <i>Linee Guida</i> deve essere sempre predisposta e trasmessa al Ministero ai fini delle verifiche delle spese rendicontate, anche in termini di cofinanziamento del Soggetto attuatore. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore/beneficiario rientri nella fattispecie prevista dall'art. 27 comma 2 del DL 13/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, ricorre l'obbligo di predisposizione della documentazione amministrativo-contabile in parola per successiva trasmissione, dietro esplicita richiesta, al Ministero ai fini delle verifiche di competenza su base campionaria. In questo caso, la documentazione da trasmettere al Ministero viene sostituita da un'attestazione rilasciata secondo il <i>format</i> previsto nelle <i>Linee Guida</i> (cfr. All.8).</p>
11	<p>Ai fini dell'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dei progetti dell'Avviso D.D. 104/2022 devono essere applicate le stesse procedure specifiche richieste per i finanziamenti PNRR (p.es. verifica titolare effettivo, verifica rispetto dei principi trasversali, compilazione check-list, come previsto per i progetti dell'Avviso D.D. 1409/2022)?</p>	<p>Gli interventi finanziati nell'ambito dell'Avviso di cui al DD 104/22, in quanto imputati al PNRR, devono rispettare le medesime condizionalità e i medesimi requisiti richiesti per gli interventi finanziati a valere del successivo Avviso di cui al DD 1409/2022, ivi comprese le verifiche sul titolare effettivo e la compilazione delle Check-List indicate nelle specifiche <i>Linee Guida</i> prot.148 del 08/02/2024. Eventuali eccezioni applicabili all'avviso PRIN 2022 sono espressamente riportate nelle suddette <i>Linee Guida</i>.</p>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

12

Qual è la procedura corretta da seguire nei casi in cui vi sia una sub unità nel progetto PRIN 2022 (nel caso specifico si tratta di un organismo di ricerca pubblico con il quale i rapporti giuridici sono disciplinati da una convenzione)?

Dalla documentazione da produrre in sede di rendicontazione, relativamente alla consulenza resa da soggetti giuridici e in considerazione del fatto che è necessaria la fattura per rendicontare i costi della sub unità alla voce D, non è chiaro come si debba procedere nei casi di sub unità di soggetti pubblici, con i quali si stipula una convenzione. Nello specifico, si chiede di sapere se, anche nel caso in cui la sub-unità sia un ente pubblico, sia necessaria l'emissione di una fattura i fini dell'ammissibilità della spesa.

Come prescritto dall'Allegato 2 al DD 104/2022, alla voce di costo "Servizi di consulenza e simili" devono essere imputate, tra le altre, le spese inerenti alle attività svolte da organismi di ricerca nazionali (come definito dalla FAQ PRIN 2022 n. 6 pubblicata al link [Portale dei bandi PRIN della Direzione Generale della Ricerca del MUR](#)) coinvolti nell'ambito dell'unità di ricerca del PI.

Nel caso di coinvolgimento di organismi di ricerca di natura pubblica, ai fini della rendicontazione, il PI deve trasmettere al Ministero sia la documentazione inerente alla selezione dell'organismo di ricerca con cui ha stipulato la relativa Convenzione, sia la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese da parte di tale organismo con il dettaglio analitico dei costi sostenuti, che giustifichino l'importo complessivamente rendicontato a valere del progetto finanziato.


Tale importo dovrà corrispondere al trasferimento delle somme effettuate a fronte dell'emissione di una nota di debito, o altro documento equipollente, emessa dall'organismo di ricerca pubblico nei confronti dell'Ateneo/Ente/Istituzione del PI.

2. BANDO PRIN 2022 PNRR

N°	Quesito	Risposta
1	<i>Sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA?</i>	Come stabilito dall'Allegato 3 del bando PRIN 2022 PNRR, al punto 2 “ <i>Ulteriori disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione dei costi</i> ”, lettera b): “ <i>i costi e le spese sono ammissibili a condizione che ne sia stato effettuato il pagamento. In ogni caso non sono ammesse le spese relative a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA</i> ”.
2	<i>È disponibile il modello di timesheet da utilizzare?</i>	Il modello di <i>timesheet</i> è disponibile nella sezione “strumenti di attuazione” “ <i>Linee Guida Soggetti Attuatori</i> ” “ <i>Rendicontazione e controllo</i> ” del sito dedicato al PNRR di cui al seguente link: https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/Linee-Guida-Soggetti-Attuatori/rendicontazione-e-controllo , nella sezione “ <i>Documenti trasversali</i> ” https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-11/Template%20timesheet%20personale.pdf
3	<i>Con l'uscita dei nuovi costi standard (D.I. n. 51 del 4 gennaio 2024) che aggiornano quelli stabiliti nel precedente D.I. n. 116 del 24 gennaio 2018 (richiamato nelle Linee guida PRIN dell'8 febbraio 2024), a quali costi standard ci si deve riferire per la rendicontazione delle ore del personale partecipante al PRIN 2022 PNRR?</i>	Ai fini della rendicontazione dei costi del personale impiegato in voce A.1, il Ministero ha ritenuto di non applicare i nuovi valori delle UCS di cui al D.I. n. 51 del 4 gennaio 2024. Per quanto sopra esposto, nella rendicontazione del personale sulla base delle Unità di Costo Standard, i Soggetti Attuatori/Beneficiari utilizzeranno i valori definiti con il D.L. n. 116/2018 per tutto il periodo di vigenza del progetto, nei limiti del quadro economico già approvato con apposito provvedimento ministeriale.
4	<i>Quando inizia la decorrenza per la scadenza delle rendicontazioni?</i>	Per la decorrenza delle rendicontazioni è necessario considerare la data di inizio dei progetti, fissata al 30 novembre 2023 .
5	<i>Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e materiali, le cui spese non vengono rendicontate tra i costi diretti, si possono adottare le procedure abituali (in linea con la normativa che disciplina i contratti di appalto e/o altre normative vigenti), ma senza la documentazione specifica richiesta per i finanziamenti PNRR?</i>	Le spese generali sono calcolate forfetariamente nella misura del 15% dell'ammontare dei costi per il personale di cui alle voci A.1 e A.2.1. È importante sottolineare che i costi indiretti, proprio per la loro natura forfetaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliati, né sarà necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione. Resta inteso che eventuali procedure di acquisizione di beni, servizi e materiali, sebbene generino costi non assoggettabili al contributo del MUR, dovranno in ogni caso essere espletate in conformità alla disciplina del codice degli appalti e ogni ulteriore norma applicabile.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

6	<p>Quali sono le scadenze relative alla rendicontazione amministrativo-contabile, agli adempimenti relativi ai controlli della struttura di audit e alla relazione scientifica finale?</p>	<p>Il <i>Disciplinare di agevolazione delle concessioni</i> allegato al D.D. di ammissione a finanziamento stabilisce che “<i>il Soggetto Attuatore è obbligato a comprovare - entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del progetto - la realizzazione del progetto, fornendo al MUR una relazione tecnico scientifica finale unica per tutto il progetto, da redigersi secondo la modulistica prevista appositamente predisposta</i>”.</p> <p>In particolare, gli allegati 1 e 2, rispettivamente, relativi alla <i>Relazione tecnico-scientifica</i> e alla <i>dichiarazione sul rispetto del principio del DNSH</i>, e gli allegati 3,6,7 e, ove applicabile 8, relativi alla fase di rendicontazione delle spese di progetto sono trasmessi al Ministero attraverso gli specifici <i>format</i> previsti dalle <i>Linee Guida</i>.</p> <p>Per quanto riguarda, infine, i previsti controlli dell’Autorità di audit, in via generale, ci si riferisce agli obblighi del beneficiario di cui all’art.3, comma 1 lett. c e lett. l del <i>Disciplinare</i> sopra richiamato, in coerenza con il Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.</p>
7	<p>Quali saranno le tempistiche di attuazione delle piattaforme? In che modo le unità locali avranno accesso alle informazioni relative allo stato di avanzamento del progetto?</p>	<p>Le piattaforme sono attualmente in fase di predisposizione da parte del CINECA; ciascuno dei soggetti coinvolti nella procedura avrà un proprio accesso, relativamente a quanto di competenza.</p>
8	<p>A valle della riduzione del contributo concesso, il MUR non ha richiesto una rimodulazione dei costi di progetto. Poiché le Linee Guida prevedono la comunicazione tempestiva delle rimodulazioni per voci di costo, si chiede a quale previsione dei costi si debba fare riferimento nella comunicazione di variante. Questo anche tenendo conto che il MUR sull’atto d’obbligo ha richiesto un costo indicativo di Milestone e Target e non una suddivisione dei costi per item di spesa.</p>	<p>A valle della riduzione del contributo concesso, il MUR ha richiesto una rimodulazione dei costi di progetto, in sede di sottoscrizione dell’atto d’obbligo, chiedendo ai PI di compilare il cronoprogramma rideterminando i costi delle singole attività sulla base del finanziamento concesso.</p> <p>L’Allegato 3 dell’Avviso di cui al DD 1409/2022 stabilisce che eventuali varianti economiche dovranno essere comunicate tempestivamente e obbligatoriamente al Ministero tramite apposita procedura telematica, allegando la scheda progettuale (cronoprogramma) rimodulata. Le medesime variazioni non richiedono approvazione preventiva da parte del Ministero, a condizione che siano mantenuti gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto e che le variazioni apportate siano integralmente compensate nell’ambito del finanziamento assegnato.</p>
9	<p>Nelle Linee Guida non sono specificate informazioni circa il soggetto richiedente al MUR le variazioni scientifiche e la modalità con cui tale comunicazione deve avvenire. Ciascuna Università può decidere in merito in autonomia in relazione alle proprie policy interne?</p>	<p>L’articolo 9 comma 2 del DD 1409/2022 prevede che le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi (“attività”) di cui si compongono le <i>milestones</i> del progetto possano essere richieste esclusivamente in fase di esecuzione e siano consentite soltanto previo parere positivo da parte del competente Comitato di Valutazione ai fini della successiva approvazione del MUR. La richiesta, che dovrà essere inoltrata dal PI sull’apposita sezione della piattaforma predisposta dal CINECA, dovrà anche prospettare l’impatto della variante scientifica rispetto al principio del DNSH.</p>
10	<p>In quali casi non si applica la formula dell’ammortamento?</p>	<p>Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati al 100%, previa attestazione del responsabile di unità.</p>

11

La voce f) Altri costi non prevede espressamente le spese di missione per attività diverse dalla partecipazione a convegni tra i costi rendicontabili, pur prevedendo che, "altre tipologie di spesa, strettamente connesse all'esecuzione del progetto, potranno essere oggetto di valutazione preventiva da parte del MUR, nel rispetto della normativa applicabile". È possibile ammettere tali spese di missione, purché strettamente attinenti al progetto, tra i costi rendicontabili in voce f)?

In linea generale sono ritenute eleggibili le spese sostenute per attività connesse alla realizzazione del progetto finanziato nell'ambito delle tipologie ritenute ammissibili dall'art. 5 e dal relativo allegato 3 del Bando di cui al DD 1409/2022.

Ciò premesso, laddove le spese siano sostenute per le missioni, in Italia e all'estero, effettuate in aderenza al vigente Regolamento Missioni di Ateneo/Ente/Istituzione sono ritenute ammissibili e imputabili alla voce f) "Altri costi".


Come indicato nelle *Linee Guida* (cfr. pag.43), i costi sostenuti per le missioni possono essere riconosciuti **esclusivamente** al personale inserito nell'unità di ricerca del progetto finanziato, solo se preventivamente autorizzate con lettera d'incarico, in cui deve essere identificato il soggetto che si reca in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attività previste nel progetto.

3. BANDO PRIN 2022 E PRIN 2022 PNRR

N°	Quesito	Risposta
1	<p><i>È ammissibile un'unica integrazione da parte del Rappresentante Legale per tutti gli atti che necessitano di regolarizzazione degli obblighi di informazione e comunicazione?</i></p>	<p>Come indicato nella nota circolare MUR n. 26278 del 28 dicembre 2023 “ <i>Bandi PRIN 2022 n. 104 del 2 febbraio 2022 e PRIN 2022 PNRR n. 1409 del 14 settembre 2022 – Azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori – Nota chiarimenti.</i>”, si rammenta la necessità, laddove nella prima fase di attuazione dei progetti le disposizioni relative agli obblighi di informazione e comunicazione non siano state integralmente rispettate, di procedere tempestivamente a un'integrazione degli atti volta a sanare eventuali irregolarità in materia di informazione e comunicazione, anche tramite l'adozione di rettifiche in tal senso anche meramente formali, che rechino i corrispondenti loghi nonché la dicitura: “finanziato dall'Unione europea – <i>Next Generation EU</i>”.</p> <p>Le modalità con cui si procederà a sanare tali irregolarità, sono lasciate all'autonomia dei Soggetti attuatori.</p>
2	<p><i>Come si potrà procedere per operare una modifica alla composizione dell'unità di ricerca?</i></p>	<p>Le modifiche alla composizione dell'unità di ricerca che dovessero intervenire in fase di esecuzione del progetto, dovranno essere tempestivamente comunicate mediante l'apposita procedura telematica in via di predisposizione dal CINECA. Qualora dovesse rendersi necessario l'inserimento di nuovi partecipanti prima del completamento della piattaforma informatica, sarà possibile inserire i nominativi con valore retroattivo a far data dall'inserimento nell'unità di ricerca, non appena la stessa sarà rilasciata. Resta inteso che, come previsto dalle <i>Linee guida</i>, sarà necessario predisporre per tale personale una lettera d'incarico o un ordine di servizio, controfirmato dal dipendente, dal quale si dovrà chiaramente evincere il riferimento al progetto PRIN finanziato e al Programma, la categoria di appartenenza del dipendente e la sua qualifica, le attività (che devono essere coerenti alle funzioni abitualmente espletate e/o all'esperienza professionale del dipendente), il numero di ore da svolgere sul progetto, il periodo e il luogo di svolgimento.</p> <p>Al riguardo, ai fini degli eventuali oneri da adempiere, occorre far riferimento alle previsioni dei singoli Bandi emanati dal Ministero e relativi allegati.</p>
3	<p><i>L'istituzione della Autorità di Audit deve essere formalizzata mediante atto specifico e/o comunicata formalmente all'Amministrazione con indicazione dei nominativi del personale coinvolto?</i></p>	<p>L'individuazione e l'istituzione della Autorità di Audit, istituita presso ciascun Soggetto Attuatore/Beneficiario con il compito di attestare la regolarità amministrativo-contabile della totalità delle spese rendicontate per singolo progetto, deve essere formalizzata in piena autonomia dalle istituzioni interessate, senza preventiva comunicazione al MUR.</p>



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

4	<i>L'istituzione del CTS deve essere formalizzata mediante atto specifico e/o comunicata formalmente all'Amministrazione con indicazione dei nominativi del personale coinvolto?</i>	In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 lettera ss) del <i>Disciplinare</i> e al fine di garantire un efficiente presidio dei processi di monitoraggio e controllo degli interventi finanziati a valere degli Avvisi di cui al DD 104/2022 e 1409/2022, si è ritenuto necessario individuare un organo scientifico, denominato "Comitato Tecnico Scientifico (CTS)", all'interno di ciascun Ateneo/Ente/Istituzione del <i>Principal Investigator</i> a cui è assegnato il compito di valutare ciascuna relazione tecnico-scientifica prima della trasmissione al Ministero. L'istituzione di tale organo deve essere formalizzata dalle istituzioni interessate in piena autonomia, senza preventiva comunicazione al MUR.
5	<i>È possibile delegare il PI per la sottoscrizione dell'Allegato 1 (Relazione tecnico-scientifica) e l'Allegato 2 (Dichiarazione DNSH)?</i>	Considerate le specificità dell'Allegato 1 (Relazione tecnico-scientifica) e l'Allegato 2 (Dichiarazione DNSH), tali documenti possono essere sottoscritti dal PI, purché formalmente delegato dal Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore/Beneficiario.
6	<i>Per i documenti per i quali è richiesta la firma del Legale Rappresentante, chi può essere delegato?</i>	La scelta del delegato è rimessa all'autonomia dei Soggetti attuatori. Resta inteso che eventuale deleghe dovranno essere formalizzate con specifico atto sottoscritto dal Legale Rappresentante.
7	<i>È possibile rendicontare spese per partecipazione a convegni nei quali si presentino lavori solo parzialmente affini al tema principale del progetto o missioni non strettamente pertinenti con le tematiche del progetto?</i>	Non è possibile considerare ammissibile questa tipologia di spesa. Saranno riconosciuti solo i costi per missioni e/o partecipazione a convegni i cui motivi scientifici siano strettamente correlati con il progetto.
8	<i>Le Linee guida al paragrafo 6.2.1.2 "Personale specificatamente reclutato per il progetto" prevedono che, ai fini del reclutamento del personale, sia necessario procedere a una selezione pubblica. La previsione deve essere applicata anche dagli Atenei non statali?</i>	Nell'Allegato 6 " <i>Checklist per la verifica procedure di selezione del personale a valere sul PNRR</i> ", alla sezione B viene chiesto al soggetto titolare della procedura di selezione se rientri nell'ambito della definizione di "Amministrazione pubblica" di cui all'art. 1 co.2 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. a) In caso di risposta affermativa, il soggetto dovrà procedere alla compilazione della sezione relativa alla specifica tipologia della procedura di selezione (da "C" a "E") e alla "verifica del contratto" ("F"); b) In caso di risposta negativa dovrà procedere alla compilazione della sezione relativa alla "verifica del contratto" ("F"), ma non alla compilazione della sezione relativa alla specifica tipologia della procedura di selezione (da "C" a "E"). Rimane fermo che nell'ambito di quanto stabilito dalle misure PNRR/MUR per cui tutti i soggetti beneficiari debbono attenersi ai principi generali di matrice pubblicistica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di economicità, imparzialità, trasparenza, pubblicità e concorrenzialità
9	<i>Nell'ambito degli acquisti, gli Atenei non statali devono sostenere le spese nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito al Codice degli Appalti?</i>	Nell'Allegato 7 " <i>Checklist per la verifica delle procedure di appalto (d.lgs. 36/2023)</i> " alla Sezione B si chiede se il Soggetto attuatore sia tenuto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici nell'affidamento di lavori, servizi e forniture oppure i lavori, servizi e forniture oggetto dell'affidamento siano compresi nell'ambito di applicazione del Codice



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

		<p>dei contratti pubblici, così come prescritto dagli art. 1, 2, 3, 13, 135 del D.lgs. 36/2023, nonché dagli allegati I.1 e II.19 del D.lgs. n. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi.</p> <p>a) Se la risposta è affermativa procedere alla compilazione delle sezioni “C”, “D” ed “F”;</p> <p>b) In caso di risposta negativa procedere alla compilazione della sezione relativa ai soggetti non tenuti all'applicazione del D.lgs. n. 36/2016 (sezione “E”) e della sezione relativa alla verifica del contratto (sezione “F”). Rimane fermo che nell'ambito di quanto stabilito dalle misure PNRR/MUR per cui tutti i soggetti beneficiari debbono attenersi ai principi generali di matrice pubblicistica, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di economicità, imparzialità, trasparenza, pubblicità e concorrenzialità</p>
10	<p><i>Con l'uscita dei nuovi costi standard (D.I. n. 51 del 4 gennaio 2024), che aggiornano quelli stabiliti nel precedente D.I. n. 116 del 24 gennaio 2018 (richiamato nelle Linee guida PRIN dell'8 febbraio 2024), a quali costi standard ci si deve riferire per la rendicontazione delle ore del PRIN 2022 PNRR?</i></p>	<p>Ai fini della rendicontazione dei costi del personale impiegato in voce A.1, il Ministero ha ritenuto non applicare i nuovi valori delle UCS di cui al D.I. n. 51 del 4 gennaio 2024.</p> <p>Per quanto sopra esposto, nella rendicontazione del personale sulla base delle Unità di Costo Standard, i Soggetti Attuatori/Beneficiari utilizzeranno i valori definiti con il D.L. n. 116/2018 per tutto il periodo di vigenza del progetto, nei limiti del quadro economico di progetto già approvato con apposito provvedimento ministeriale.</p>
11	<p><i>In cosa consiste l'attività di valutazione svolta dal Comitato Tecnico Scientifico? È possibile che tale valutazione consista nell'attestazione della coerenza delle attività svolte rispetto a quanto previsto nei progetti?</i></p>	<p>Il Comitato Tecnico Scientifico svolge un controllo sulle attività progettuali svolte indicate nelle relazioni tecnico-scientifiche, intermedie, ove previste, e finale al fine di attestare il concreto raggiungimento delle milestone e dei target associati al progetto; il rispetto del principio del DNSH e ambientale e i valori degli obiettivi intermedi conseguiti in linea con le tempistiche dettate dal cronoprogramma.</p>
12	<p><i>Con riferimento al personale a contratto (es. assegni di ricerca), si chiede la possibilità di considerare ammissibile la spesa relativa se attivati su progetti PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR anche nel caso di trasferimento dell'Unità di ricerca e del responsabile di unità presso altro Ateneo/Ente/Istituzione?</i></p>	<p>Come specificatamente indicato dai relativi allegati “<i>Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese</i>” degli Avvisi, non sono ritenuti ammissibili i costi del personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall'Ateneo/Ente/Istituzione sede dell'unità di ricerca.</p> <p>L'eventuale trasferimento del PI o di un responsabile di unità presso altro soggetto giuridico configura diversa fattispecie da quella sopra rappresentata, e specificatamente disciplinata dagli Avvisi. In tali circostanze, gli Avvisi prevedono espressamente l'obbligo di garantire il regolare svolgimento delle attività finanziate mediante un accordo scritto tra i due atenei/enti/istituzioni, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente/istituzione originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente/istituzione originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata.</p>
13	<p><i>Sono ammissibili le spese sostenute da parte di una unità di ricerca i cui componenti afferiscano allo stesso Ateneo/Ente, seppure a Dipartimenti/Istituti diversi da quello del PI/responsabile, i quali, in virtù della stipula di un accordo interno all'Ateneo/Ente?</i></p>	<p>Rientra nell'ambito dell'autonomia dell'unità di ricerca le modalità di organizzazione interna finalizzata alla gestione della quota parte di progetto assegnata. Per tali finalità non rileva il Dipartimento di appartenenza delle risorse impiegate da tale unità di ricerca, purché afferenti al medesimo Ateneo/Ente/Istituzione individuata quale soggetto beneficiario del finanziamento.</p>

	<p><i>In altri termini, nell'ambito del medesimo soggetto istituzionale i singoli Istituti/Dipartimenti possono essere autorizzati a gestire in maniera autonoma una quota parte del finanziamento assegnato all'unità di ricerca, al fine di sostenere direttamente i costi necessari all'espletamento delle attività previste dal progetto.</i></p> <p><i>In caso di risposta affermativa, come deve avvenire il coordinamento ai fini della rendicontazione.</i></p>	<p>Restano ferme le modalità di rendicontazione previste dagli Avvisi di riferimento e relativi allegati, nonché dalle Linee Guida.</p>
14	<p><i>Le Linee guida al paragrafo 6.2.5.4 "Partecipazioni a convegni organizzati da terzi, spese di trasferta" prevede l'ammissibilità delle spese sostenute per le missioni, in Italia e all'estero, effettuate in aderenza al vigente Regolamento Missioni di Ateneo. E', dunque, ammissibile la diaria (ove prevista) al posto del rimborso a piè di lista?</i></p>	<p>Si conferma che le spese di trasferta devono essere contabilizzate in aderenza ai regolamenti dell'Ateneo/Ente/Istituzione di appartenenza.</p>
15	<p><i>È previsto un form di relazione a firma del CTS?</i></p>	<p>No, non è previsto uno specifico <i>format</i>. Al riguardo, risulta necessario che il documento redatto dal CTS attesti chiaramente il concreto raggiungimento delle milestone e dei target associati al progetto; il rispetto del principio del DNSH e ambientale e i valori degli obiettivi intermedi conseguiti in linea con le tempistiche dettate dal cronoprogramma.</p>
16	<p><i>In relazione a tutti progetti finanziati nell'ambito del PNRR, Missione 4 Componente 2, che utilizzano l'applicativo AtWork, è possibile uniformare le procedure di caricamento dei dati, in modo da ridurre l'impatto gestionale legato all'adozione di un diverso applicativo e garantire l'efficienza complessiva del processo?</i></p>	<p>Le piattaforme dedicate agli Avvisi in parola sono attualmente in fase di predisposizione da parte del CINECA; ciascuno dei soggetti coinvolti nella procedura, avrà un proprio accesso, relativamente a quanto di competenza. Una volta implementate saranno fornite le necessarie indicazioni ai soggetti attuatori ai fini della loro alimentazione.</p>
17	<p><i>È possibile indire una gara d'appalto per acquisto di beni e servizi che interessi più di un progetto, fermo restando il rispetto del principio di imputabilità e di tracciabilità delle spese in relazione al singolo progetto?</i></p>	<p>La scelta sulle modalità di espletamento delle procedure di gare rientra nell'ambito dell'autonomia e responsabilità del Soggetto che le attiva.</p> <p>In caso di procedure complesse che interessano più progetti dovrà essere obbligatoriamente garantita la riconducibilità delle stesse ad ogni singolo progetto a cui si riferiscono, con particolare riferimento, tra gli altri, agli obblighi di indicazione dei relativi CUP.</p>